



*Progetto*

## **Legge federale sull'organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull'organizzazione della Posta, LOP)**

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

La legge federale del 17 dicembre 2010<sup>2</sup> sull'organizzazione della Posta Svizzera è modificata come segue:

*Art. 3 cpv. 1 lett. b n. 4<sup>bis</sup>, 1<sup>bis</sup>, 2 frase introduttiva e 3*

<sup>1</sup> La Posta fornisce, in Svizzera e all'estero:

b. le seguenti prestazioni finanziarie:

4<sup>bis</sup> concessione di crediti e ipoteche,

1<sup>bis</sup> La somma complessiva dei crediti e delle ipoteche di cui al capoverso 1 lettera b numero 4<sup>bis</sup> non deve superare la somma complessiva dei depositi della clientela sui conti per il traffico dei pagamenti nel servizio universale con prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti.

<sup>3</sup> *Abrogato*

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS 783.1

*Art. 7 Abs. 1<sup>bis</sup>*

1<sup>bis</sup> Nella sua strategia del proprietario può prevedere che una quota dei crediti e delle ipoteche di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4<sup>bis</sup>, da esso determinata, venga destinata a progetti volti a ridurre le emissioni di gas serra. Il Consiglio federale fissa le esigenze nella strategia del proprietario.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottosta a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.